

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAMMARTINO, MONTE, BOIDI, COTELLESA, SORGI, DI GIANNANTONIO, DE LEONARDIS, COLASANTO, FRUNZIO, CANESTRARI, BABBI, BOLLA, PETRUCCI, ROCCHETTI, ARMATO, SALES, SINESIO, TITOMANLIO VITTORIA, BIANCHI GERARDO, RICCIO, PENNACCHINI, BARTOLE, LONGONI, ARMOSINO, BIMA, BUFFONE, DE MARZI, NEGRONI, BIANCHI FORTUNATO, LUCCHESI, MARENGHI

Presentata il 22 dicembre 1962

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative alla ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGGHI — Le numerose disposizioni di legge in tema di ripristino dei fabbricati distrutti dalla guerra od anche solo danneggiati, hanno offerto la possibilità innegabile di avviare a soluzione il grande problema della ricostruzione, sul cui cammino, però, restano molte lacune da colmare, diverse disposizioni legislative da modificare, procedure da snellire. Tutto ciò va fatto, con l'urgenza del caso, perché l'opera di ricostruzione venga completata specialmente nei centri minori e nelle zone depresse, dove decine di migliaia di sinistrati attendono tuttavia di poter riavere una loro casa, la casa che la guerra ha distrutto nell'ormai lontana stagione 1943-44.

Sembra superfluo insistere sul valore economico e sociale, oltretutto squisitamente umano, che l'opera, volta alla ricostruzione edilizia, riveste, soprattutto là dove più penosa è l'esistenza di popolazioni disagiate sulle cui antiche piaghe la guerra aggiunse il suo inesorabile colpo.

Alla luce della esperienza vissuta, sulla scorta di elementi attinti da pubblici enti come da privati cittadini, noi sentiamo doveroso presentare all'attenzione della Camera dei Deputati la presente proposta di legge,

la quale si prefigge di modificare e di integrare le norme già previste, ma spesso inoperanti, dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 ed 11 febbraio 1958, n. 83.

In particolare noi ci prefiggiamo di eliminare finalmente quegli ostacoli che hanno finora impedito, od anche soltanto rallentato, il ripristino degli immobili danneggiati o distrutti.

È sembrato a molti di noi giusto ed equo, prima di tutto, adeguare ed uniformare la misura del contributo dello Stato per ogni unità immobiliare alla misura prevista dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Il credito dello Stato, entro i limiti del diritto al recupero percentuale sulla spesa riconosciuta ammissibile, chiediamo che venga estinto in venti annualità senza interessi. Naturalmente, poiché vi sono sinistrati che, proprio in questi giorni, sono stati oggetto di atti ingiuntivi, regolarmente seguiti da atti esecutivi di pignoramento di beni, perché morosi nella corresponsione del debito dovuto all'erario, sembra giustissimo doversi estendere tale norma

— ossia la possibilità di estinzione ventennale senza interessi — anche a coloro che, avendo provveduto a ripristinare il proprio bene immobile, verrebbero a subire un trattamento più sfavorevole.

È poi ben noto a molti di noi come in certi casi il sinistrato non è stato in condizione di poter dare inizio ai lavori di ricostruzione, perché completamente privo di mezzi finanziari. Sicché abbiamo ritenuto poter proporre che, per questi casi, il Ministro per i lavori pubblici possa autorizzare l'anticipazione della somma del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, onde consentire a chi ha il dovere di rifarsi la casa la possibilità iniziale di provvedere all'acquisto del materiale da costruzione.

E, infine, superando lo schema rigoroso, contemplato in tutta la legislazione precedente, riteniamo si debba finalmente consentire a chiunque abbia perduto a causa della guerra un proprio bene immobile di poter ricostruire tale bene là dove egli, per ragioni sociali, per esigenze di lavoro, per qualsiasi motivo umano e familiare, abbia dovuto stabilire la nuova residenza, diversa, s'intende, da quella ove si verificò il sinistro. In questi casi, nessun gravame deriva allo

Stato, il quale, assunto l'impegno di soccorrere il sinistrato nello sforzo per la ricostruzione, non ha alcun interesse a negare il soccorso nel caso in cui l'avente diritto trova che sia più utile ricostruire nell'attuale residenza stabile, piuttosto che in quella ove dimorava oltre venti anni orsono, la propria casa perduta.

Non a caso, inoltre, l'articolo 5 della presente proposta estende i benefici di legge sulla ricostruzione non limitata alla sola casa di civile abitazione, bensì all'immobile adibito ad esercizio artigianale o commerciale o professionale.

* * *

Queste considerazioni, onorevoli colleghi, ci hanno indotti a presentare alla vostra approvazione la presente proposta di legge, la quale, modificando ed integrando il corpo di leggi vigenti in materia di ricostruzione dalla guerra, rappresenti una fonte di snellimento delle pratiche, ormai annose, relative alla ricostruzione e metta sullo stesso ordine di benefici le popolazioni provate dalla guerra e quelle recentemente provate dal fenomeno altrettanto straordinario e malaugurato, qual'è il terremoto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'importo di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per ogni unità immobiliare da ricostruire, è elevato a lire 3.500.000.

ART. 2.

Il contributo dello Stato, in favore dei sinistrati che non risultino iscritti, per l'anno 1943, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, è corrisposto nella misura dell'90 per cento della spesa ammessa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati, limitatamente a una sola unità immobiliare.

ART. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dell'intera somma prevista per la ricostruzione o riparazione, salvo il diritto al recupero del entro il termine massimo di venti anni.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Questa norma si applica anche a favore di coloro che, avendo già ricostruito o riparato gli immobili sinistrati, siano tuttora debitori verso lo Stato.

Tale debito non è gravato da interessi.

ART. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici è altresì autorizzato a concedere l'anticipazione del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da utilizzarsi per l'acquisto dei materiali da costruzione.

ART. 5.

Il coefficiente di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è raddoppiato.

ART. 6.

Per i danni ai beni indicati alla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare di due milioni di lire.

ART. 7.

È concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, ai proprietari di fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio di cui sopra si applica ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Il proprietario di immobile distrutto per fatto di guerra può ricostruire l'immobile stesso ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale in un comune diverso da quello in cui si verificò il sinistro, sempreché la nuova residenza risulti provata dagli atti dello stato civile.

ART. 9.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte aumentando di lire 600.000.000 il capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.